

COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia Medio Campidano)



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Delibera C.C. n. 23 del 26.03.2003

“Approvazione del Regolamento generale delle entrate”.

Delibera C.C. n. 46 del 20.12.2007

“Modifica del regolamento delle entrate”.

Delibera C.C. n. 04 del 17.01.2013

“Approvazione di integrazione e modifica al Regolamento generale delle entrate”.

Delibera C.C. n. 11 del 25.07.2014

“Regolamento generale delle entrate. Modifiche e integrazioni”.

Articolo 1	Principi generali.
Articolo 2	Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
Articolo 3	Informazione del contribuente
Articolo 4	Conoscenza degli atti e semplificazione
Articolo 5	Chiarezza e motivazione degli atti
Articolo 6	Tutela dell'integrità patrimoniale
Articolo 7	Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
Articolo 8	Interpello del contribuente
Articolo 9	Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
Articolo 10	Garante del contribuente
Articolo 11	Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune e disposizioni varie
Articolo 12	Ambito di applicazione.
Articolo 13	Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali
Articolo 14	Regolamenti speciali
Articolo 15	Determinazione delle aliquote, tariffe, importi minimi e arrotondamenti
Articolo 15 bis	Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di accertamento per il rimborso dei tributi.
Articolo 15 ter	Misura degli interessi moratori e compensazione
Articolo 15 quater	Rateazione riscossioni
Articolo 16	Forme di gestione delle entrate
Articolo 17	Soggetti responsabili della gestione
Articolo 18	Attività di verifica e di controllo
Articolo 19	Caratteri dell'attività e degli atti di gestione
Articolo 20	Procedimento di verifica e di controllo
Articolo 21	Procedimenti sanzionatori
Articolo 22	Procedimenti contenziosi
Articolo 23	Riscossione volontaria
Articolo 24	Riscossione coattiva
Articolo 25	Esercizio dell'autotutela
Articolo 26	Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.
Articolo 27	Accertamento con adesione
Articolo 28	Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio
Articolo 29	Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente
Articolo 30	Definizione mediante accertamento con adesione
Articolo 31	Adesione agli atti di imposizione
Articolo 32	Conciliazione giudiziale
Articolo 33	Entrata in vigore
Articolo 34	Clausola di adeguamento

Articolo 1 - Principi generali.

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi, e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Articolo 2 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Articolo 3 - Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Articolo 4 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.

3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente con le modalità previste per legge, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Articolo 5 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Articolo 6 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, esclusivamente per i tributi riscossi direttamente dal Tesoriere dell'Ente;
2. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il

rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.

3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

Articolo 7 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

Articolo 8 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Articolo 9 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando è iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Articolo 10 - Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune può nominare per l'esercizio di tali funzioni, nell'ambito delle facoltà accordate dalla legge al Comune per i tributi di cui è soggetto attivo, apposito Garante del contribuente.

Articolo 11 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune e disposizioni varie

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso assegnate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

Articolo 12 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di per le parti dell'obbligazione non riservate alla legge statale, così come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.
3. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente

regolamento. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 13 - Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali

1. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle leggi statali, in quanto compatibili.

Articolo 14 - Regolamenti speciali

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.
2. I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con la modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 2.

Articolo 15 - Determinazione delle aliquote, tariffe, importi minimi e arrotondamenti

1. Le aliquote dei tributi sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.
2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, entro il termine indicato al comma 1.
3. Il termine del 31 dicembre è automaticamente posticipato, in conformità a quanto eventualmente al riguardo stabilito dalla legge nazionale.
4. Sono stabiliti, per ciascun tributo comunale, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi.
5. Si osservano le disposizioni dettate al riguardo dai commi 166 e 168 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché i principi contenuti nell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
6. Gli importi sono fissati tenendo conto delle modalità previste per il pagamento del tributo, delle spese di riscossione, nonché degli adempimenti a carico del Comune per la riscossione e il rimborso, al fine di garantire il vantaggio economico della riscossione stessa.
7. Non si fa luogo al versamento né è effettuato il rimborso se l'intero ammontare del tributo comunale dovuto per anno d'imposta è inferiore a:
 - € 12,00 Imposta Municipale Propria (IMU)
 - € 12,00 Imposta Comunale Immobili (ICI)
 - € 12,00 Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
 - € 12,00 Tassa sui rifiuti (TARI)
 - € 12,00 Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)
8. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo della tassa rifiuti per somme inferiori a € 12,00.
9. Per i tributi calcolati su base giornaliera non si fa luogo al versamento per importi inferiori a:
 - € 5,00 Imposta sulla pubblicità
 - € 5,00 Tosap
 - € 5,00 Diritti pubbliche affissioni
 - € 5,00 Tari giornaliera
10. Gli importi di cui ai precedenti commi sono da intendersi comprensivi di eventuali somme a titolo di interessi e sanzioni.

11. Il versamento di somme dovute all'Ente a titolo di tributi locali deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi.

Articolo 15 bis - Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di accertamento per il rimborso dei tributi.

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, anche coattiva, e alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, derivanti dall'attività di accertamento, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di € 12,00.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario comprensivo o costituito solo da sanzioni e interessi, derivi dalla ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
3. Se l'importo del credito supera il limite stabilito nel precedente comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
4. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto quando l'importo da rimborsare non superi, per ciascun anno d'imposta e per ciascun provvedimento, l'importo di € 12,00.
1. Le disposizioni regolamentari di cui ai commi precedenti si applicano per i crediti d'imposta e per le somme da restituire accertati o ammessi al rimborso a seguito di provvedimenti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme stesse, per le annualità per le quali non è ancora decaduto il potere di accertamento o non è ancora prescritto il diritto al rimborso.

Articolo 15 ter - Misura degli interessi moratori e compensazione

1. Si osservano le disposizioni dettate al riguardo dai commi 165 e 167 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. La misura annua degli interessi per tutti i tributi locali, comunque denominati, viene determinata nello stesso saggio stabilito dall'art. 1284 del Codice civile, e aggiornato con Decreto Mef in ragione d'anno e che deve intendersi modificato all'occorrenza coerentemente alle variazioni del tasso legale.
3. La compensazione dei crediti e dei debiti, relativi ai tributi locali riscossi direttamente dal Tesoriere dell'Ente, viene disciplinata come segue:
 - il credito vantato dal contribuente, da portare in compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile perché discendente da apposito provvedimento scritto definito dall'ufficio, ovvero da pronuncia del Giudice tributario;
 - nell'atto di compensazione, che deve essere compilato su apposito modulo prestampato dal Comune e presentato all'Ufficio tributi contestualmente all'effettuazione della compensazione, deve essere espressamente indicato il suddetto titolo relativo al credito vantato e l'intero importo dovuto al Comune, prima della compensazione

Articolo 15 quater - Rateazione riscossioni

1. Il responsabile del servizio finanziario ovvero il funzionario dal medesimo delegato, previa presentazione di formale richiesta da parte del soggetto interessato, può concedere la rateizzazione del pagamento per somme dovute in base ad avvisi di accertamento in rettifica per omesso, insufficiente e parziale versamento nonché per gli accertamenti d'ufficio per omessa o infedele denuncia, secondo i seguenti parametri:

- per accertamenti fino a € 1.000,00 (euro mille), la soglia d'importo, rappresenta il limite massimo per ottenere la rateazione automaticamente, presentando una semplice domanda motivata.
 - per accertamenti superiori a € 1.000,00 la concessione della rateazione resta subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. A tal fine il soggetto interessato dovrà presentare idonea documentazione atta a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente (Dichiarazione Reddito Isee in corso di validità – soglia massima di riferimento € 20.000,00).
2. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire al Comune entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, previo il mancato accoglimento della richiesta.
 3. L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità della rateizzazione concessa e del pagamento. La rateizzazione potrà essere concessa fino ad un massimo di dodici rate mensili o comunque nel termine utile per l'Ufficio per consentire la successiva iscrizione a ruolo entro i termini previsti dalla riscossione coattiva.
 4. In caso di rateizzazioni concesse per importi superiori a € 3.000,00 (euro tremila) il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, previa sottoscrizione di apposita convenzione contenente le condizioni di cui al presente articolo nonché l'esclusione della clausola di escussione preventiva del debitore principale. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.
 5. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza delle rate non adempite; il Servizio competente provvederà al recupero coattivo delle somme non pagate ovvero provvederà all'escussione della garanzia prestata laddove prevista, con la massima sanzione prevista nell'avviso di accertamento.
 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per le entrate patrimoniali nonché per le entrate tributarie iscritte a ruolo ordinario.
 7. Su tutte le somme dilazionate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 16 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 17 - Soggetti responsabili della gestione

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, per le entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta comunale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
4. Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.
5. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.

Articolo 18 - Attività di verifica e di controllo

1. La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio.
2. L'attività di rettifica e di accertamento è svolta dai funzionari, in conformità alle risorse assegnate al loro Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale.
3. Gli Uffici improntano la loro attività ai principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite dalla legge n. 241/1990.

Articolo 19 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
2. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

Articolo 20 - Procedimento di verifica e di controllo

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che esso ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
5. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Articolo 21 - Procedimenti sanzionatori

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art.7 del D.Lgs.n.472/97 avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981.
4. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione dei tassi di interesse stabiliti per i tributi erariali, computati con le medesime modalità di determinazione, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

Articolo 22 - Procedimenti contenziosi

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D.Lgs. n.546/97. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta comunale, sulla base di una apposita relazione del funzionario responsabile del tributo. La rappresentanza in giudizio è attribuita al

Sindaco. L'assistenza tecnica può essere affidata a dipendenti del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.

2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

Articolo 23 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate patrimoniali avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall'art.52 del D.Lgs. n. 446/97.
2. La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.
3. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione, né a rimborsi, quando l'importo complessivo non supera Euro 10,00;
4. Quando la legge finanziaria posticipa il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe, automaticamente s'intendono spostati di mesi due da tale termine i pagamenti la cui scadenza è fissata dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza.

Articolo 24 - Riscossione coattiva

1. Alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n.639, o con ruolo esattoriale. Ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni.
2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.
3. Quando la legge lo consente, il numero delle rate delle riscossioni esattoriali è determinato dai funzionari sopra indicati, sentito al riguardo la Giunta comunale.

Articolo 25 - Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'Ufficio o del Servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti;
 - f. mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h. errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
2. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

4. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta comunale è attribuito il potere sostitutivo.
5. Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiore di euro 5.000 il funzionario acquisisce il preventivo parere della Giunta comunale.
6. Il funzionario competente non deve acquisire il parere della Giunta comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.

Articolo 26 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

Articolo 27 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.

Articolo 28 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, deve invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Articolo 29 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Articolo 30 - Definizione mediante accertamento con adesione

1. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazioni dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218/1997, al quale si fa rinvio.
2. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.

Articolo 31 - Adesione agli atti di imposizione

1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall' art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997.
2. Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione.

Articolo 32 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

Articolo 33 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2014.

Articolo 34 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.